



COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@legalmail.it

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art.2 -Oggetto e disciplina

Art.3 -Aree ammesse

Art.4 -Soggetti ammessi

Art.5 –Interventi ammessi

Art.6 –Richiesta di adozione

Art.7 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

Art.8- Concorso dell'Amministrazione comunale

Art.9 – Durata e rilascio autorizzazione di adozione

Art.10 - Contenzioso

Art.11 - Rinvio

Art.12 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – FINALITA’

L’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l’adozione di aree e spazi verdi da parte di soggetti di cui all’articolo 4 (soggetti adottanti).

L’Amministrazione comunale con questa iniziativa propone di:

Coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;

Sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e la salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;

Stimolare e accrescere il senso di appartenenza;

Generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;

Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasione d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano;

-Recuperare spazi verdi pubblici con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;

Incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

Oggetto del presente regolamento é l’adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

E’ vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo articolo 5.

L’adozione delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’articolo 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto della normativa vigente.

L’Adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di adozione” con la quale i soggetti che ne abbiano fatta richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo articolo 6.

L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

L’area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

Ai fini dell’adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate

-Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;

-Aiuole fiorite;

-Vasi fioriti;

- Siepi;

-Aree generiche.

Sono escluse dal presente regolamento le aree già oggetto di concessione e le aree di pertinenza interne degli edifici scolastici.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedenti possono essere affidati in adozione a:

Cittadini costituiti in forma singola o associata (associazioni, circoli, comitati);

Organizzazioni di volontariato;

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, Enti religiosi;

Soggetti Giuridici ed operatori commerciali.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimenti dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

La riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti, e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo accordo con l'Amministrazione comunale;

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune, secondo lo schema "Richiesta di adozione", allegato I al presente Regolamento.

L'ufficio tecnico, esaminata la richiesta esprime un parere sulla base dei seguenti criteri:

Ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del regolamento.

L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in allegato 2 e 3 al presente Regolamento.

La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

Relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previsti nonché i termini di attuazione.

Se gli interventi dell'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

Progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;

Relazione descrittiva del programma di manutenzione redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione.

Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

L'Area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale ed il rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'Articolo 5, il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Per tutta la durata della convenzione i soggetti previsti dall'articolo 4 possono installare presso l'area un cartello per pubblicizzare il loro logo. La dimensione del cartello pubblicitario e i materiali utilizzati per la sua realizzazione devono essere concordati con l'Ufficio Tecnico.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia già contemplata nella richiesta di adozione dovrà essere presentata all'ufficio Tecnico. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

È a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

Il Comune, a mezzo dell'ufficio tecnico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'ufficio tecnico onde consentire l'adozione degli opportuni, necessari interventi.

Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5.

Il soggetto adottante dovrà farsi carico inoltre di ogni responsabilità civile e penale comprovata da idonea copertura assicurativa per eventuali infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'articolo 5.

ARTICOLO 8 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concorso dell'Amministrazione comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche.

Rimane a carico dell'Amministrazione comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti dei terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto all'Articolo 10.

E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

La durata della convenzione per l'adozione delle are verdi pubbliche non può superare tre anni per la manutenzione ordinaria, cinque anni per la riconversione e manutenzione, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della relativa convenzione e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio Tecnico novanta giorni prima della scadenza e rilasciata previo parere dell'ufficio Tecnico attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della convenzione, per ragione di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazione dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'ufficio Tecnico con un anticipo di almeno trenta giorni. Eventuali interventi

pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 - CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della convenzione così come previsto dall'articolo 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

In caso di mancata conciliazione ciascuna delle parti può richiedere di rimettere la controversia ad un collegio composto da tre membri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri congiuntamente.

Le decisioni sono inappellabili e le spese sono a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 11 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono in quanto applicabili le norme delle leggi nazionali e regionali e successive modificazioni.

ARTICOLO 12- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, che decorreranno successivamente alla esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.